



REPUBBLICA ITALIANA

N. 2017/07 R.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 191 Reg.Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2006

Prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 191/2006 Sezione Prima, proposto dal Comune di Cefalù, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Armao Gaetano, presso il cui studio in Palermo, Via Noto n. 12 è elettivamente domiciliato;

C O N T R O

- l'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore,-----
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO

- della nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – Area 5 – Demanio marittimo – U.O. Gestione Amministrativa e Finanziaria, del 23.11.05 prot. n. 70826, con la quale è stato comunicato che l'Assessore, alla stregua del parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, prot. n. 14362-214.05.11, ed in considerazione dell'interpretazione da questo fornita circa l'applicazione dell'art. 75 della L.r. n. 4/03,

si sarebbe espresso in conferenza di servizi “esclusivamente ai sensi della superiore norma di legge”;

- ove occorra, del parere espresso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, prot. n. 14362-214.05.11, avente ad oggetto “Beni di Enti Pubblici. Demanio Marittimo. Concessioni, Procedure Amministrative applicabili”;

Visto il ricorso introduttivo, notificato in data 18/01/06 e depositato in data 27/01/06, con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimare;

Visti gli atti tutti di causa e le memorie conclusive di parte;

Designato relatore pubblica udienza del 03 aprile 2007 il Referendario dr. Roberto Valenti;

Udito l’Avv.to G. Armao per il Comune ricorrente e l’Avv.to dello Stato G. Tutino per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Cefalù premette che con D.A.16/11/2001 (in G.U.R.S. n.1 del 04/01/2002 – parte I) è stato approvato il “Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia”. Detto piano qualifica come opera pubblica anche il completamento delle opere di difesa portuale, per una migliore fruizione degli specchi acquei già parzialmente protetti ed insistenti nel porto di Cefalù.

La realizzazione di dette opere si presterebbe al ricorso alla modello del *project financing*.

Dette opere, comprensive del completamento del porto turistico, venivano quindi inserite nel Piano triennale delle OO.PP.: dal ch  il Comune ha proceduto a pubblicare apposito avviso con cui ha reso noto l'intendimento di realizzare l'opera in argomento proprio attraverso lo strumento del *project financing*. In esito alla selezione dei progetti pervenuti (tre), veniva quindi selezionato quale *promoter* la ditta Gagliardi-Chiodini-Bianchi, in ragione del progetto presentato. Ci  posto, il Comune chiedeva all'Ass.to resistente, ai sensi e per gli effetti del D.A.6/04/2004, il rilascio della c.d.m. per la realizzazione delle opere di che trattasi, allegando a tal fine il progetto selezionato.

In relazione a tale istanza, l'Ass.to Reg.le, con nota 58742 del 13.09.2004, autorizzava in un primo momento la Capitaneria di Porto di Palermo ad avviare l'iter istruttorio per il rilascio della c.d.m. richiesta: con nota del 08/08/2005 la Capitaneria di Porto di Palermo esprimeva parere favorevole al rilascio della c.d.m., trasmettendo detto provvedimento all'A.R.T.A.

Intanto, con nota prot.595 del 28.10.05, il Come ricorrente convocava, per il 13.12.2005, apposita conferenza di servizi per la messa in sicurezza e completamento delle infrastrutture a mare e a terra del porto turistico di Cefal .

Giungeva quindi la nota prot.70826 del 23.11.2005 con cui l'A.R.T.A., richiamando un parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione, comunicava di potersi esprimere sulla concessione solo in seno alla conferenza di servizi indetti ai sensi del c.d. decreto

Burlano, D.P.R.509/97, come recepito in Sicilia con art.75 L.R. 4/2003: dette disposizioni, infatti, non potevano essere derogate o sostituite da quelle previste da altre fonti.

Avverso i suddetti provvedimenti (confermati dal rappresentante del medesimo Ass.to, con dichiarazione resa a verbale della conferenza di servizi indetta dal Comune ricorrente nella seduta del 13/12/2005) è stato proposto il seguente ricorso, regolarmente notificato e depositato, in cui si articolano le seguenti censure:

- 1) Violazione di legge ex art.2 L 241/90 e art.2 L.R.10/91, in relazione agli artt.1 e 2 D.A. 6 Aprile 2004 (in G.U.R.S. 17/04) – Violazione dei principi di buon andamento della P.A. – Eccesso di potere sotto diversi profili.
- 2) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di autotutela . Eccesso di potere

Ha chiesto il Comune ricorrente l'annullamento dei provvedimenti in narrativa, previa sospensione o adozione di altra misura cautelare anche propulsiva, con vittoria di spese e con riserva di chiedere la tutela di ogni ulteriore diritto ed esercitare ulteriori azioni, anche di matura risarcitoria.

Per resistere al ricorso, si costituiva l'Avvocatura dello Stato.

Alla Camera di consiglio del 07-02-06, parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare, in seguito non più ripresentata.

In prossimità dell'udienza di merito, l'Avvocatura ha prodotto memoria chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato.

Parte ricorrente, con memoria conclusiva del 23 marzo 2007, ha insistito per l'accoglimento, articolando altresì la domanda di risarcimento del danno ex art.35 L. T.A.R., da quantificarsi in via equitativa.

Alla pubblica udienza del 03 aprile 2007, presenti le parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Si controverte sulla asserita illegittimità dei provvedimenti in epigrafe con i quali rispettivamente l'Assessorato Reg.le Terr. e Ambiente, in ordine alla richiesta di concessione di area demaniale avanzata dal Comune ricorrente ed alla stregua anche dell'acquisito parere dell'Ufficio Legislativo e legale della Regione (parimenti impugnato), ha comunicato che ogni decisione sarebbe stata assunta solo in sede di Conferenza di servizi indetta ai sensi del c.d. Decreto Burlando, D.P.R.509/97, come recepito in Sicilia dall'art.75 L.R.4/2003, siccome non derogabile da fonti di altra natura successivamente emanate.

Lamenta parte ricorrente, differentemente opinando, che in specie dovrebbe trovare applicazione il successivo D.A. 6 aprile 2004 (in G.U.R.S. n.17 del 16 aprile 2004) recante le *“Modalità procedurali per il rilascio della concessione demaniale ai Comuni e/o alle altre amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti interessate alla realizzazione di opere marittime”*.

Costituisce nodo centrale della presente controversia il rapporto tra la disciplina normativa e/o regolamentare sulla

concessione dei beni demaniali e quella relativa alla realizzazione di un'opera su pubblico demanio marittimo (da parte di un Ente locale), attraverso il modello del *Project Financing* di cui all'art.37bis L.109/94, come recepito in Sicilia dalla L.R.7/2002 e ss.mm.e ii..

Si premette che lo strumento del *project financing* si sostanzia in una tecnica di finanziamento per l'esecuzione di opere pubbliche attraverso il ricorso al capitale privato. In particolare, l'istituto risulterebbe particolarmente duttile per quelle opere ed attività in grado di produrre flussi di cassa a compensazione delle somme ottenute per finanziare l'operazione complessiva: i lavori sono infatti realizzati attraverso la concessione di costruzione e successiva gestione. Si sottolinea che il finanziamento attiene al progetto piuttosto che al soggetto che lo realizza.

Ma, nei casi in cui l'opera debba essere realizzata (e poi gestita) nell'ambito del p.d.m., appartenente ad altra amministrazione (cui compete il rilascio del relativo titolo concessorio), occorre accertare se la stazione appaltante P.A. può anteporre il ricorso a detto strumento rispetto all'effettivo (e preventivo) rilascio in suo favore della concessione dell'area demaniale di che trattasi. In altri termini: occorre verificare se la previsione di un'opera (pubblica) insistente su p.d.m. (da realizzare attraverso il *project financing* che, come noto, contempla anche la successiva gestione da parte del realizzatore) consente di derogare o meno alla disciplina specifica prevista per il rilascio della c.d.m.

(pubblicità/concorrenza delle istanze), postulando il riconoscendo alla (stazione appaltante) P.A. di una “prelazione” ai fini del rilascio della concessione di che trattasi.

Si osserva in primo luogo che la disponibilità dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e di altre P.A.), attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante il rilascio della concessione amministrativa (cfr. Cassazione civile, sez.III, 26 aprile 2000 , n. 5346): entro detti limiti, il particolare regime dei beni demaniali postula la libera accessibilità e concorrenza delle domande di quanti siano interessati (ed ne abbiano i requisiti) all'utilizzo (anche esclusivo) del bene demaniale e al rilascio della relativa concessione (in tal senso ad esempio gli artt.37 cod. nav. e art.18 delle relative norme regolamentari impongono rispettivamente all'Amministrazione di procedere ad una comparazione delle diverse istanze e/o a procedere a mezzo di pubblica gara nei casi di particolare rilevanza del bene demaniale).

Con particolare riguardo alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, il D.P.R. 509/97 (cd. Decreto Burlando, i cui articoli da 1 a 10 sono stati recepiti con modifiche in Sicilia dall'art. 75 L.R.4/03) disciplina in forma unitaria: **a) il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo** per la realizzazione di porti turistici; **b) il procedimento di approvazione**

dei relativi progetti, nonché c) gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali.

Ebbene, oltre alla ricorrenza delle precedenti lettere a) e b), sussiste nel caso in esame un rapporto di incontrovertibile connessione, ovvero di strumentalità, tra la procedura di *project financing* promossa dal Comune di Cefalù ed il rilascio della relativa concessione demaniale: concessione che, ai sensi della precedente lett.c), non è di ostacolo alla applicazione delle disposizioni di cui allo stesso regolamento. Tutt'altro: delimitando il proprio oggetto (ed ambito di applicazione) anche ai procedimenti connessi o strumentali a quello concessorio, le disposizioni contenute nel prefato D.P.R. indicano all'interprete di dover risolvere qualsiasi mancanza di coordinamento (tra i vari procedimenti connessi) alla stregua del principio di specialità della normativa nel primo contenuta (così risolvendo quello che potrebbe definirsi un concorso apparente di norme nell'ambito di concorrenti procedimenti amministrativi).

Ed invero, con il procedimento di *project financing* il Comune di Cefalù ha inteso scegliere il partner promoter per la realizzazione (e la relativa gestione) di un'opera da insistere su pubblico demanio (la cui concessione è di pertinenza di altra amministrazione).

Differentemente, come già anticipato, il valore specialistico è da attribuire in questo caso alla normativa inerente il rilascio della concessione del bene demaniale (provvedimento finale oltremodo

indispensabile per la realizzazione dell'opera di che trattasi) che infatti contempla e presuppone proprio la realizzazione di un porto turistico.

In ragione di quest'ultima normativa, chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo (o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime), allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto, deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone altresì comunicazione al Comune (art.3).

La relativa domanda (corredata da un progetto preliminare e dalle indicazioni utili per valutare gli effetti sull'ambiente ai fini della verifica ex art.10 D.P.R.12/4/96) è soggetta a peculiari forme di pubblicità (pubblicazione sulla G.U.R.S. e G.U.C.E.) sia per consentire a chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni (che le Amministrazioni hanno l'obbligo di valutare: cfr.art.4 co.2), sia per consentire comunque la presentazione di istanze concorrenti (art.4 co.3). Nell'ambito di tale procedura, il Sindaco del Comune nel cui ambito dovranno essere realizzate le opere (a cui sono trasmesse le domande pervenute alla competente Autorità), deve convocare una conferenza di servizi allo scopo di individuare la richiesta da ammettere alla successiva fase (co.6 art.5 D.P.R. cit.). Individuata quest'ultima, il soggetto proponente viene invitato a presentare il progetto definitivo, la cui approvazione avviene rispettivamente in sede di (ulteriore) conferenza di servizi o accordo di programma a seconda che (detto progetto) sia conforme o meno

agli strumenti urbanistici vigenti (art.6): entro trenta giorni dall'approvazione del progetto definitivo, l'Autorità provvede al rilascio del titolo concessorio (art.7).

Ciò posto, si osserva che l'Ass.to Reg.le Terr. e Amb., ha rilevato tuttavia l'esigenza di dettare una ulteriore disciplina di coordinamento tra la normativa sui lavori pubblici (con particolare riferimento alla modello del *project financing*) e quella attinente al profilo demaniale dell'area sui cui insistere l'opera pubblica: con il D.A. 6 aprile 2004 (in G.U.R.S. n.17 del 16 aprile 2004) sono state disposte le “*Modalità procedurali per il rilascio della concessione demaniale ai Comuni e/o alle altre amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti interessate alla realizzazione di opere marittime*”.

Ebbene, così operando l'Assessorato Reg.le al Turismo (in modo distonico rispetto alle sole possibilità di modifica e/o integrazioni consentite dal co.7 dell'art.10 del D.P.R. cit., come recepito) ha ritenuto di individuare aprioristicamente in capo all'Ente Locale il soggetto titolato ad ottenere il rilascio della concessione demaniale connessa alla realizzazione di opere marittime e alla loro successiva gestione (qualora si opti per il *project financing*), “*considerato che non sono presupponenti interessi concorrenti in ragione dell'interesse pubblico correlato all'esecuzione dell'opera*”.

I presupposti da cui muove l'Assessorato non sono condivisibili.

In primo luogo, come attesta parte ricorrente già negli atti di diffida e messa in mora notificati all'Amministrazione, sullo stesso specchio acqueo interessato dal progetto comunale risulta presentata altra e concorrente domanda per il rilascio di c.d.m..

Invero, deve essere rimarcata la differenza tra i due procedimenti di che trattasi. Se la procedura di *project financing* (attraverso il ricorso al capitale privato) assolve essenzialmente la funzione di individuare il "promoter" cui assegnare la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera, nel procedimento ex D.P.R..509/97 cit. per la concessione di d.m. (strumentale alla realizzazione di porti turistici) non sono aprioristicamente escludibili interessi concorrenti sia al rilascio della concessione, sia al progetto in sé considerato, tanto che è garantita la possibilità a quanti vi abbiano interesse, a differenza del *project financing*, di presentare (a seguito della pubblicazione prevista dal co,1 art.4) le osservazioni che l'Amministrazione è tenuta obbligatoriamente ad esaminare (così art. 4. co.2 D.P.R. cit. come recepito ex art.75 L.R.4/03).

Ciò anche in ragione degli effetti connessi all'approvazione definitiva del progetto per la realizzazione del porto turistico che (ai sensi del co.6 D.P.R.509/97, come novellato in sede di recepimento) equivale alla approvazione del piano regolatore portuale, *sia che la richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata (ai sensi dello stesso D.P.R.) dal comune territorialmente competente.*

È così revocata in dubbio, per espressa previsione normativa, l'asserita non riferibilità del prefato D.P.R. alle richieste di concessione di d.m. avanzate dall'Ente locale per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto (come differentemente sostenuto dal Comune ricorrente in ricorso).

Opinando alla stregua del mentovato D.A. cit, evocato da parte ricorrente, dovrebbe essere considerata come necessitata una concessione demaniale in ordine ad una domanda (id est: quella avanzata dal Comune di Cefalù ricorrente) che non è stata oggetto di alcuna forma di pubblicità, con un'evidente lesione del principio di partecipazione, a cui è improntata l'attuale disciplina generale sul rilascio delle concessioni demaniali marittime in tema di realizzazione di strutture da dedicare alla nautica da diporto: ed invero, la conferenza di servizi azionata dal Comune ricorrente non sembra riconducibile a quella prevista dal prefato D.P.R.509/97 cit.

In senso conforme, peraltro, questa Sezione si è già espressa con la condivisibile sentenza n.3256/06.

Quanto precede comporta, anche sul piano della gerarchia delle fonti (considerati vieppiù i limitati ambiti di intervento in senso integrativo/derogatorio consentiti all'Ass.to Reg.le al Turismo, come previsti dall'art.10 co.7 cit., solo in ordine agli aspetti relativi alla pubblica gara), che il D.A. 6/4/2004 deve considerarsi recessivo rispetto alla disciplina generale contenuta nel D.P.R.509/97 cit., (come recepito in ambito regionale).

La norma regolamentare indicata dal ricorrente, dunque è

stata correttamente letta dall'Amministrazione in rapporto alla disciplina generale sul procedimento amministrativo regolato con l'art.75 L.R.4/2004 (avente carattere primario) e quindi disapplicata, nei suoi contenuti letterali, in quanto dissonanti rispetto alla prima (sulla possibilità di disapplicare le norme regolamentari difformi rispetto alla disciplina normativa primaria cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 367; 10 gennaio 2003, n. 35; 30 ottobre 2002, n. 5972).

In ragione di quanto argomentato, quindi, non si rinviene alcuna elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, considerato che l'Amministrazione ha inteso, per l'appunto, ricondurre nel conteso del procedimento normativamente disciplinato dall'art.75 L.R. cit. (non derogabile dalla ulteriori fonti secondarie) la richiesta avanzata dal Comune ricorrente (onerando sostanzialmente il Comune, come ricordato dalla difesa erariale, ad indire la conferenza di servizi ai sensi della mentovata normativa).

Né è di ostacolo il fatto che il predetto D.A. 6 aprile 2004 non risulti formalmente abrogato o revocato da parte dell'Amministrazione regionale.

Ed invero occorre registrare come si sia andato progressivamente affermando nella giurisprudenza il riconoscimento al G.A. di un potere di disapplicazione sia con riferimento ai regolamenti illegittimi che sacrificino posizioni soggettive di diritto o di interesse legittimo attribuite dalla legge, sia

con riguardo al caso di disposizioni di natura regolamentare che attribuiscono un diritto in contrasto con norma sopraordinata (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 maggio 2003, n. 2750). Al G.A. sarebbe quindi consentito, *anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa, con conseguente possibilità di giungere alla disapplicazione della disposizione regolamentare* che si ponga in contrasto con la fonte primaria, qui rappresentata dall'art.75 L.R. 04/2003 (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2142 ed anche Consiglio Stato, sez. V, 25 settembre 2006, n. 5625; Consiglio Stato, sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3737).

In altri termini, non può revocarsi in dubbio che l'Amministrazione abbia correttamente individuato nel procedimento disciplinato dall'art.75 L.R. 04/2003 la sede naturale per riscontrare le domande volte al rilascio della c.d.m. per la realizzazione di un porto turistico da chiunque provenienti, risultando ininfluyente sia la specifica modalità di finanziamento dell'opera di che trattassi (*project financing*), sia sopravvenienza di disposizioni regolamentari in contrasto con la disciplina generale qui in rilievo. Ed invero, si è già dato ampio riscontro alla circostanza che il procedimento regolato dall'art.75 L.R. cit, sia applicabile anche alle istanze inoltrate *dal comune territorialmente competente* (cfr. art.3 co.1 e art.6 co,6 D.P.R. cit. come novellato in

sede di recepimento).

Vanno altresì disattesi anche gli ulteriori profili di censura articolati in riferimento alla violazione di legge per insufficiente motivazione *ob relationem*.

Ed invero ritiene il Collegio che la mancata allegazione del parere dell'Ufficio Legale richiamato per relazione non è di per sé sintomo di illegittimità dell'atto qui impugnato. Secondo la giurisprudenza, infatti, il concetto di disponibilità di cui all'art. 3, L.241/1990 non comporta che l'atto amministrativo richiamato per *relationem* debba essere unito materialmente al documento, essendo sufficiente che lo stesso sia reso disponibile a norma della stessa legge, *vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi* (cfr. *T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 06 marzo 2007, n. 1386* – in senso conforme anche *T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 12 febbraio 2007, n. 38*).

Nel caso di specie, si osserva in primo luogo che il Comune ricorrente, in riscontro all'atto extragiudiziario già inoltrato (in cui peraltro evidenzia che di aver proceduto ad acquisire un proprio parere in merito alla medesima questione qui dedotta), era stato messo a conoscenza dalla stessa Amministrazione Reg.le resistente, attesa la delicatezza della vicenda, della avvenuta richiesta di un parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione, in ragione del quale l'A.R.T.A. si sarebbe determinato, una volta pervenuto (nota 51161 del 22/08/2005). L'Ufficio Legislativo e Legale della

Regione, peraltro, nell'emettere il parere richiesto e richiamato nel provvedimento impugnato, ha espressamente acconsentito anche a qualsiasi richiesta di accesso da parte di eventuali soggetti richiedenti. Detto parere (messo a disposizione, nei sensi in premessa) è risultato in effetti di facile e pronta reperibilità da parte del Comune ricorrente, che lo ha invero versato in atti: la motivazione in questo articolata risulta ampia, esaustiva e condivisibile, integrando quella sufficiente articolata ob relationem nel provvedimento impugnato (cfr. T.A.R. Molise Campobasso, 09 febbraio 2007 , n. 78 secondo cui *“È legittima la motivazione ob relationem di un provvedimento amministrativo ove il provvedimento richiamato sia a sua volta motivato”*).

Alla stregua di quanto fin qui argomentato, il provvedimento impugnato, e quelli in via gradata censurati (ivi compreso il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale cit.), resistono alle doglianze articolate in ricorso, risultando quindi legittimi.

Infine, la domanda di risarcimento del danno articolata nella memoria conclusiva, oltre che infondata risulta viepiù inammissibile: la stessa è stata infatti proposta per la prima volta solo con la memoria conclusiva del 23/03/07 cit. non notificata a nessuna delle controparti costituite, in spregio quindi ai principi propri del processo amministrativo in cui tutte le domande devono seguire le forme ordinarie del ricorso giurisdizionale, onde consentire alle parti resistenti di essere poste in grado di formulare le proprie difese con le modalità ed entro i termini desumibili in via

generale dagli art. 22 e ss. L.1034/71 (Cfr. in tal senso T.A.R. Molise Campobasso, 14 giugno 2004, n. 322; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 21 aprile 2006, n. 391; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 08 maggio 2002, n. 1150). Invero la questione risarcitoria, costituendo sviluppo della domanda originaria, può essere ricondotta allo schema dei motivi aggiunti purché - appunto - ne abbia i contenuti sostanziali e formali imprescindibili, ossia la notifica alla parti nei confronti dalla quale la domanda è formulata. (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2556 e 26 marzo 2002, n. 1699; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 7 novembre 2002, n. 606). Né può soccorrere a sostegno della pretesa di parte ricorrente la semplice riserva articolata (anch'essa in modo assolutamente generico ed ipotetico) nel ricorso introduttivo, siccome eventuale ed ipotetica.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, considerata la novità della questione dedotta.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo il 03 aprile 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:-----

- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Salvatore Veneziano, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,

Depositata in Segreteria il 13/09/2007.

Il Segretario